



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Fratelli d'Italia

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

16 LUG. 2021

N. 11321 / 2.18.1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
XI LEGISLATURA

MOZ N. 481

Firenze, 15 luglio 2021

Alla C. a del Presidente del Consiglio

SEDE

### Mozione (ai sensi dell'art. 175 del regolamento interno)

**OGGETTO:** in merito all'introduzione di un rimborso del bollo auto in caso di rottamazione della propria vettura.

### Il Consiglio Regionale

#### Premesso

- che il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 “Testo unico delle sulle automobilistiche” ha istituito la tassa automobilistica;
- che tale tassa, detta anche bollo auto, è un tributo locale che tassa gli autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia, il cui versamento è a favore della Regione di residenza del proprietario del veicolo;
- che il bollo auto è qualificato come tassa di proprietà dei veicoli, non di circolazione. Sono quindi tenuti al pagamento tutti i proprietari di veicoli, a prescindere dall'effettivo utilizzo. Il bollo non si deve più pagare in caso di perdita del possesso, per furto, demolizione o trasferimento del veicolo all'estero. Alcune regioni applicano questa regola in corso di anno, facendo pagare fino al mese della perdita del possesso.

#### Preso atto

- che la rottamazione di un'auto è una procedura che viene effettuata con quei veicoli che non si vogliono più utilizzare o rivendere e prevedere l'intera distruzione del veicolo;
- che è prassi procedere alla rottamazione quando l'auto che si possiede è datata o vecchia oppure quando quest'ultima ormai non fa altro che inquinare e non rispetta gli standard ambientali.

#### Evidenziato

- che nella maggior parte dei casi non è possibile ottenere il rimborso del bollo auto in virtù della rottamazione della vettura di proprietà, ma gli automobilisti residenti in



Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano hanno la possibilità di istruire la pratica di rimborso bollo auto in caso di rottamazione della propria auto;

- che, nello specifico, in Lombardia è possibile richiedere il rimborso bollo auto purché la rottamazione non avvenga nell'ultimo mese del periodo di imposta e sempre che l'importo richiesto non sia inferiore a 15,01 euro. Inoltre, il rimborso non è previsto quando il veicolo viene venduto prima della scadenza della tassa. In questo caso il nuovo proprietario non dovrà pagare nulla fino alla scadenza successiva;
- che i residenti in Piemonte possono chiedere il rimborso bollo auto rottamata se il periodo di mancato godimento sia pari ad almeno un quadrimestre. In questo caso si potrà scegliere se ottenere il rimborso o se compensare su un'altra auto l'importo già versato e non goduto;
- che in Veneto i residenti possono chiedere il rimborso del bollo auto in caso di rottamazione, purché la somma non sia inferiore a 30 euro. Così come per i residenti in Piemonte, anche gli automobilisti veneti possono ottenere in alternativa la compensazione su una nuova vettura;
- che nelle Province autonome di Trento e Bolzano i residenti hanno la possibilità di ottenere il rimborso a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la rottamazione, se il periodo pagato e non goduto sia di almeno quattro mesi e la quota da rimborsare sia superiore a 30 euro.

#### **Ricordato**

- che, come riporta il sito dell'Acì (Automobile Club d'Italia), “ai sensi della L.R. n.58 del 19/12/2003 e della successiva L.R. 35 del 14/07/2012, l'intestatario del veicolo è esonerato dal pagamento della tassa automobilistica regionale con effetti già a decorrere dalla periodicità tributaria in essere al momento dell'evento a condizione che l'evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo, quando il veicolo stesso sia stato oggetto di furto regolarmente denunciato o sia stato demolito o sia stato esportato all'estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA”;
- che la Regione Toscana non ha previsto di introdurre tipologie di esenzioni o rimborsi come si è invece provveduto nelle Regioni sopra elencate.

#### **Considerato**

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 20 maggio 2019 afferma che le Regioni, pur non potendo aumentare la pressione fiscale oltre i limiti stabiliti dalle leggi statali, possono altresì stabilire agevolazioni relative al bollo auto. La tassa automobilistica, infatti, rappresenta un “tertium genus” e le Regioni hanno quindi



facoltà di sviluppare una propria politica fiscale in merito, purché non alteri i presupposti strutturali del tributo ovvero senza superare i limiti massimi stabiliti dalla legge statale;

- che le Regioni possono introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto, anche se non previste dal legislatore statale.

### **Sottolineato**

- che la pandemia da Covid-19 ha generato come diretta conseguenza un gravissimo danno economico per le famiglie toscane;
- che i vari lockdown, messi in atto dal Governo come misura per contrastare la pandemia da Coronavirus, non hanno consentito il regolare utilizzo dei veicoli da parte dei cittadini;
- che alcune regioni italiane hanno adottato provvedimenti di sospensione dei pagamenti del bollo auto in scadenza nel 2021 come misura di sostegno per affrontare l'emergenza dovuta dalla pandemia;
- che prevedere un rimborso della tassa di bollo auto in caso di rottamazione, come hanno fatto alcune Regioni, sarebbe un segnale importante per le famiglie ed i cittadini toscani possessori di vetture.

### **Impegna la Giunta regionale**

- a varare provvedimenti che vadano nella direzione di prevedere, in caso di rottamazione della propria vettura, un rimborso della tassa del bollo auto per il periodo di cui non si è fruito.

**Cons. Vittorio FANTOZZI**

**Cons. Francesco TORSELLI**